Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 200/95, rilasciata in data 17/12/2008 – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trieste

kep. n. 9708
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ
PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI FERROVIARI REGIONALI TRA
LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E
LA SOCIETA' TRENITALIA S.P.A

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di marzo (31/3/2015) in Roma
presso la sede di rappresentanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sita in
Piazza Colonna n. 355, avanti a me dott. Daniele Bertuzzi, Segretario generale della
Regione, giusta delibera di Giunta regionale n. 2456 del 18 dicembre 2014, e Ufficiale
Rogante per gli atti e i contratti della Regione ai sensi dell'art. 51, comma 1 bis, della
legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, sono comparsi:
- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 1,
codice fiscale 80014930327 di seguito anche solo "Regione", rappresentata dall'arch.
Enzo Volponi, nato a Palmanova (UD) il 19 settembre 1962, responsabile di posizione
organizzativa per il coordinamento delle funzioni di competenza regionale sul trasporto
pubblico locale ferroviario, automobilistico e marittimo, giusto incarico conferito con
Decreto del Direttore centrale n. PMT/3499 c. 10.15 dd. 15/09/2014, domiciliato per
l'incarico presso la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, università che interviene su delega del Direttore del Servizio mobilità del
30 marzo 2015, che viene conservata agli atti del Segretariato generale;

	- la Società Trenitalia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1 – codice
	fiscale e partita IVA n. 05403151003, di seguito denominata "Trenitalia", rappresentata
	dall'ing. Orazio Iacono, nato a Modica (RG) il 23 dicembre 1967, nella sua qualità di
	Direttore della Divisione passeggeri regionale, a quest'atto autorizzato dal Consiglio di
·	Amministrazione con delibera del 12 marzo 2015 ad integrazione della procura, a rogito
	del dott. Paolo Castellini Notaio in Roma, rep. n. 80514/21237 del 5 dicembre 2014, che
	viene conservata agli atti del Segretariato generale;
	PREMESSO CHE:
	1. in data 8 maggio 2009 è stato sottoscritto il contratto fra la Regione e Trenitalia per la
	gestione dei servizi ferroviari regionali – Convenzione, rep. n. 9146, (di seguito "Contratto
	di Servizio");
	2. il Contratto di Servizio, di durata complessiva di 6 anni, ha cessato i suoi effetti alla
	data del 31.12.2014;
	3. in data 12 maggio 2010 è stato sottoscritto fra le Parti l'Atto Interpretativo ed
	Integrativo del Contratto di Servizio, rep. n. 9282;
	4. per il futuro la Regione ha già manifestato l'intenzione di aggiudicare i servizi di
	trasporto pubblico locale ferroviario mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;
	tuttavia, nelle more del completamento della predetta procedura nonché dell'avvio dei
	servizi da parte dell'eventuale nuovo aggiudicatario, la Regione – al fine di garantire la
	continuità dei servizi pubblici – intende disporre una proroga del Contratto di Servizio
	fino ad un massimo di tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2015;
	5. Trenitalia ha confermato la propria disponibilità a procedere alla stipula di una
	proroga contrattuale a condizione che, per detto periodo, rispetto al vigente
	Contratto di Servizio vengano modificati/aggiornati alcuni aspetti, relativi in

.

particolare al rimborso degli importi corrisposti ad RFI, ai servizi di vendita, nonché ai
siti per la manutenzione dei treni acquistati dalla Regione;
s. detta proroga può essere disposta ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento CE 1370/07,
considerati gli investimenti in nuovo materiale rotabile già effettuati da Trenitalia con
riferimento al vigente periodo contrattuale (4 semipilote vivalto, 14 vetture vivalto, 13
vetture medie distanze ristrutturate);
7. la Regione e Trenitalia condividono la necessità di utilizzare quanto prima i nuovi
elettrotreni ETR 563 ai fini del miglioramento della qualità del servizio, adoperandosi, in
relazione agli ambiti di competenza, per ridurre i tempi relativi alle varie attività
necessarie alla loro messa in servizio;
8. con Decreto del Direttore Centrale n. MOB/1221 del 27.03.2015 sono stati definiti i
contenuti essenziali del contratto, si è approvato lo schema di atto di proroga e si è
proceduto alla prenotazione delle risorse per gli anni 2015 e 2016;
- pertanto le Parti, con il presente atto (di seguito "Atto"), intendono condividere e
formalizzare i patti e le condizioni della proroga del Contratto di Servizio;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 Premesse e Allegati
1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Atto
Art. 2 Oggetto
1. Con il presente Atto le Parti - nelle more dell'espletamento di una procedura di gara
per l'affidamento del servizio di trasporto regionale - concordano di prorogare il
Contratto di Servizio vigente agli stessi patti e condizioni, salvo quanto specificato in
prosieguo nel presente Atto
Art. 3 Durata

1. La proroga contrattuale di cui al presente Atto decorre dall' 1.1.2015 fino al
31.12.2016
2. La durata della presente proroga si estenderà automaticamente per un ulteriore anno,
sino al 31.12.2017, qualora alla data del 31.12.2016 non risulti ancora conclusa la
procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero possibile l'effettivo avvio dei servizi da
parte dell'eventuale nuovo aggiudicatario
Art. 4 Rimborso integrale di tutti gli importi
corrisposti al Gestore dell'Infrastruttura
1. Con riferimento ai servizi effettuati in virtù del presente Atto, la Regione si impegna a
rimborsare integralmente a Trenitalia non solo il costo del pedaggio (come già previsto
all'art. 6 del Contratto di Servizio) ma anche l'incremento del costo dell'energia elettrica
effettivamente corrisposto da quest'ultima ad RFI ed attribuibile alla diversa normativa
ministeriale intervenuta su detto costo. Il rimborso di tali costi a Trenitalia avverrà con le
medesime modalità e tempistiche stabilite per il rimborso del pedaggio all'art. 6 del
Contratto di Servizio
Art. 5 Servizi di vendita
1. A seguito della recente acquisizione nel perimetro delle biglietterie regionali degli
impianti di Pordenone e Monfalcone ed a modifica parziale di quanto previsto in allegato
n. 2 sez. C al Contratto di Servizio, il programma di apertura e di chiusura delle
biglietterie verrà riarticolato secondo un piano che verrà concordato tra le parti
Art. 6 Spazi manutentivi per i treni ETR 563 acquistati dalla Regione
1. Le Parti condividono che la manutenzione dei treni ETR 563 acquistati dalla Regione
sarà effettuata presso le officine di Trieste – Squadra Rialzo e di Mestre in relazione al
tipo di intervento da eseguire, con l'utilizzo prioritario dell'impianto di Trieste, e solo per
le attività non realizzabili in tale sede, di quello di Mestre

2. Trenitalia dichiara che detti impianti non dovranno essere oggetto di alcun
adeguamento/intervento a tale scopo, gli stessi risultando idonei - secondo la
normativa di sicurezza dell'esercizio ferroviario - alla manutenzione del materiale rotabile
utilizzato per il trasporto regionale. Per interventi manutentivi non realizzabili in tali
impianti Trenitalia renderà disponibili ed utilizzerà altre strutture idonee allo scopo
Art. 7 Libera circolazione delle Forze di polizia
1. Le Parti convengono di disciplinare nell'ambito del presente Atto la libera circolazione
sui servizi ferroviari delle Forze di polizia, in precedenza regolata da apposita
convenzione valida fino al 31/12/2014, definendone nell' Allegato 1 al presente Atto le
modalità attuative, nonché la relativa compensazione spettante a Trenitalia in base ai
volumi della domanda registrati
Art. 8 Carte di libera circolazione per l'attività di monitoraggio dei servizi
1. Le Parti convengono che le carte di libera circolazione per il monitoraggio dei servizi di
cui all'art. 17.2 del Contratto di Servizio sono emesse nel numero massimo di 10 per ogni
anno, sono nominative ed hanno validità annuale.
Art. 9 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice Etico
1. Come previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
D.P.R. 62/2013 e, coerentemente, dal Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia adottato con decreto n. 039/Pres. dd. 24
febbraio 2015;
- la violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Friuli Venezia Giulia costituisce causa di risoluzione del contratto;
- è previsto l'impegno per Trenitalia, con riferimento alle prestazioni oggetto del
contratto, di osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di

- è in facoltà della Regione risolvere il contratto in caso di violazione da parte di Trenitali degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Frit. Venezia Giulia in ragione della gravità della violazione. 2. Trenitalia ha adottato un Modello Organizzativo in linea con le disposizioni di Decreto Legislativo a giugno 2001 n. 231, nonché il Codice Etico del Gruppo Ferrovi dello Stato Italiane (pubblicato sul sito www.fsitaliane.it). 3. Al riguardo la Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". Detto Codice, seppur non allegato al presenti Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara aver preso particolareggiata e completa conoscenza. 4. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia avi diritto di risolvere il presente Atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.	omportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia;	
Venezia Giulia in ragione della gravità della violazione. 2. Trenitalia ha adottato un Modello Organizzativo in linea con le disposizioni di Decreto Legislativo a giugno 2001 n. 231, nonché il Codice Etico del Gruppo Ferrovi dello Stato Italiane (pubblicato sul sito www.fsitaliane.it). 3. Al riguardo la Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". Detto Codice, seppur non allegato al present Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara aver preso particolareggiata e completa conoscenza. 4. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia avi diritto di risolvere il presente Atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile. Art. 10 Definizione delle controversie 1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Atto devor essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. 2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti di presente Atto à regolato dal diritto italiano. Art. 11 Obblighi in materia di tracciabilità 1. Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.	è in facoltà della Regione risolvere il contratto in caso di violazione da	a parte di Trenitalia
2. Trenitalia ha adottato un Modello Organizzativo in linea con le disposizioni di Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché il Codice Etico del Gruppo Ferrovi dello Stato Italiane (pubblicato sul sito www.fsitaliane.it)	egli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti d	ella Regione Friuli
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché il Codice Etico del Gruppo Ferrovi dello Stato Italiane (pubblicato sul sito www.fsitaliane.it). 3. Al riguardo la Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". Detto Codice, seppur non allegato al present Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara aver preso particolareggiata e completa conoscenza. 4. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia aver diritto di risolvere il presente Atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.	'enezia Giulia in ragione della gravità della violazione	
dello Stato Italiane (pubblicato sul sito www.fsitaliane.it). 3. Al riguardo la Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etic del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". Detto Codice, seppur non allegato al present Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara aver preso particolareggiata e completa conoscenza. 4. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia aver diritto di risolvere il presente Atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile. Art. 10 Definizione delle controversie 1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Atto devor essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. 2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti di presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Trieste. presente Atto è regolato dal diritto italiano. Art. 11 Obblighi in materia di tracciabilità 1. Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.	. Trenitalia ha adottato un Modello Organizzativo in linea con	le disposizioni del
3. Al riguardo la Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico" del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". Detto Codice, seppur non allegato al present Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara aver preso particolareggiata e completa conoscenza. 4. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia aver diritto di risolvere il presente Atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile. Art. 10 Definizione delle controversie 1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Atto devor essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. 2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti di presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Trieste. presente Atto è regolato dal diritto italiano. Art. 11 Obblighi in materia di tracciabilità	Pecreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché il Codice Etico d	el Gruppo Ferrovie
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". Detto Codice, seppur non allegato al present Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara aver preso particolareggiata e completa conoscenza	ello Stato Italiane (pubblicato sul sito <u>www.fsitaliane.it).</u>	
Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara aver preso particolareggiata e completa conoscenza. 4. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia avidiritto di risolvere il presente Atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile. Art. 10 Definizione delle controversie 1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Atto devor essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. 2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti di presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Trieste. presente Atto è regolato dal diritto italiano. Art. 11 Obblighi in materia di tracciabilità 1. Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.	. Al riguardo la Regione si impegna a rispettare le norme contenut	e nel "Codice Etico
aver preso particolareggiata e completa conoscenza. 4. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia avi diritto di risolvere il presente Atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile. Art. 10 Definizione delle controversie 1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Atto devor essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. 2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti di presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Trieste. presente Atto è regolato dal diritto italiano. Art. 11 Obblighi in materia di tracciabilità	el Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". Detto Codice, seppur non a	llegato al presente
4. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia avi diritto di risolvere il presente Atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.	atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la l	Regione dichiara d
diritto di risolvere il presente Atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codio Civile.	ver preso particolareggiata e completa conoscenza	,,,
Civile	. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Et	ico", Trenitalia avrà
1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Atto devor essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. 2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti di presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Trieste. presente Atto è regolato dal diritto italiano. Art. 11 Obblighi in materia di tracciabilità 1. Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.	liritto di risolvere il presente Atto ai sensi e per gli effetti dell'artico	lo 1456 del Codice
1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Atto devor essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. 2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti di presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Trieste. 1. Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.	ivile	
essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti	Art. 10 Definizione delle controversie	
2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti di presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Trieste. presente Atto è regolato dal diritto italiano. Art. 11 Obblighi in materia di tracciabilità Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.	Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del pre	sente Atto devono
presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Trieste. presente Atto è regolato dal diritto italiano	essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti	
presente Atto è regolato dal diritto italiano	2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie com	unque derivanti da
Art. 11 Obblighi in materia di tracciabilità Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.	oresente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza de	el Foro di Trieste. I
1. Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.	presente Atto è regolato dal diritto italiano	
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi	ı. Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan	ziari di cui all'art. 3
	della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi	
Articolo 12 Spese contrattuali	66	

escluso, sono a carico di Trenitalia
Articolo 13 Registrazione
1. All'Ufficio del Registro si chiede, agli effetti dei termini di registrazione del presente
Atto, l'applicazione dell'articolo 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
2. Ai fini dell'imposta di registro le Parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi
dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto operazione rientrante nel
campo applicativo dell'IVA e pertanto assoggettata agli adempimenti contabili previsti
dalla normativa
Art. 14 Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto, si applicheranno tutti i
patti e le condizioni stabilite nel Contratto di Servizio e nel successivo Atto
Interpretativo ed Integrativo citato in Premesse, per quest'ultimo limitatamente, agli art.
1 (Adeguamento annuale del corrispettivo) e art. 3 (Variazioni del programma di
esercizio)
Richiesto io, Ufficiale rogante della Regione, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato
lettura ai comparenti
Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati, il cui contenuto esse
dichiarano di conoscere ed accettare
Detti comparenti, riconoscendo la conformità dell'atto alla volontà espressami, lo
approvano e lo sottoscrivono digitalmente insieme a me, Ufficiale rogante della Regione,
utilizzando certificati di firma la cui validità è stata da me previamente verificata.
Quest'atto, scritto con sistemi elettronici da persona di mia fiducia, da me diretta,
occupa pagine intere n. 6 (sei) e fin qui della pagina n. 7 (sette).
Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
arch. Enzo Volponi

sottoscritto digitalmente
Per la Società Trenitalia S.p.A
Il Direttore della Divisione passeggeri regionale
ing. Orazio lacono
sottoscritto digitalmente
L'Ufficiale rogante
dott. Daniele Bertuzzi
sottoscritto digitalmente

Allegato 1 al Rep. n. 9708

	∮	
	ALLEGATO 1 - LIBERA CIRCOLAZIONE SUI SERVIZI FERROVIARI DELLE	
	FORZE DI POLIZIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE N. 121/1981,	
	COME INDIVIDUATE DALLA DGR 182/2014	
	1. Le parti stabiliscono di avviare in via permanente la libera circolazione sui	
	servizi ferroviari delle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge n.	
	121/1981, come individuate dalla DGR 182/2014 con le quali è sottoscritta	
	apposita Intesa.	
	2. Le modalità di attuazione e fruizione della libera circolazione da parte dei	
	soggetti beneficiari, sono contenute nell'Intesa sottoscritta tra le Parti.	
	3. Trenitalia è tenuta a consentire il libero accesso sui treni regionali ai soggetti	
	beneficiari di cui all'Articolo 2, impegnandosi altresì a dare la massima diffusione	
	e pubblicità all'iniziativa, attraverso specifici annunci a bordo treno, che	
	segnalino all'utenza la possibile presenza a bordo di rappresentanti delle Forze di	
	Polizia, con finalità di deterrenza e assistenza.	
	4. Trenitalia provvede alla raccolta dei moduli, il cui fac simile è riprodotto nel	
	presente allegato, consegnati dai beneficiari e ne cura la contabilizzazione,	_
	attribuendo ad ogni viaggio il valore unitario di € 4,73 per l'anno 2015. Tale valore	
	viene definito in accordo fra le parti in base allo studio eseguito nel precedente	
	periodo di sperimentazione e sarà soggetto al medesimo adeguamento previsto	
	per le tariffe regionali. L'importo complessivo ottenuto dalla contabilizzazione	
,	annuale eseguita da Trenitalia costituirà parte integrante del saldo a consuntivo	
	di cui all'art. 6 c. 3 b) del Contratto di servizio.	
	5. In caso di intervento delle Forze di Polizia, cui consegua la redazione di un	
	rapporto da parte del capotreno, lo stesso sarà trasmesso al Servizio Mobilità	
		i

Allegato 1 al Rep. n. 9708

per il monitoraggio della sicurezza sui servizi ferroviari regionali.

_			
	- Va	REGIONE AUTONOMA]
	TRENITALIA GLIPPO RESCRIPTIONIO STATO NAUNA	FRIULI VENEZIA GIULIA	
	AMMINISTRAZIONE DI APPARTENE	NZA	
	(da contrassegnare)		
	O Polizia di Stato		
	O Arma dei Carabinieri		
	O Corpo della Guardia di Finanza		
	O Polizia Penitenziaria		
	O Corpo Forestale dello Stato		
	N. TESSERA DI RICOSCIMENTO PER	SONALE	
	N. IEDDER DI RICODO MENTO I ER		
1	STAZIONE DI PARTENZA	STAZIONE DI ARRIVO	
	DATA	N° TRENO	
	-		
	Consente il libero accesso sui treni region	nali entro i confini tariffari del Friuli	
	•		